



**REGOLAMENTO CONCERNENTE I PROCEDIMENTI DI CANCELLAZIONE, ASSEGNAZIONE
D'UFFICIO DEI DOMICILI DIGITALI CON CONTESTUALE IRROGAZIONE DELLA SANZIONE,
AI SENSI DELL' DELL'ART 37 D.L. 76/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 120/2020**

(approvato con deliberazione del Consiglio camerale n.6 del 26 luglio 2022)

- Visto l'art. 3-bis comma 1 del D. Lgs. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), che dispone: "per i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale..." e l'art. 6 bis che ha istituito l'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI PEC);
- Visto l'art. 5 bis comma 1 dello stesso 'Codice' che stabilisce: "La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione...";
- Visti l'art. 16 comma 6 bis del D.L. n. 185/2008 e l'art. 5 comma 2 del D.L. n. 179/2012 – così come modificati dall'art. 37 della legge n. 120/2020 – che prevedono che le domande di prima iscrizione delle società e delle imprese individuali nel registro delle imprese debbano necessariamente contenere il domicilio digitale dell'impresa;
- Vista la direttiva del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero della Giustizia del 27 aprile 2015 (di seguito Direttiva MISE) volta ad assicurare che le imprese di cui al punto precedente si muniscano di un indirizzo di posta elettronica certificata (ora domicilio digitale), lo iscrivano nel registro delle imprese e lo mantengano attivo;
- Visto l'art 37 D.L. n. 76/2020 convertito nella L. 120/2020 (di seguito DL Semplificazioni) che fissa il termine del 1° ottobre 2020 affinché le imprese individuali e le società già iscritte nel registro delle imprese comunichino il proprio domicilio digitale all'Ufficio del registro delle imprese e tenuto conto che le misure ivi previste sono adottate "al fine di garantire il diritto all'uso delle tecnologie di cui all'articolo 3 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale e favorire il percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni nel rispetto della disciplina europea e fermo quanto previsto nel predetto Codice";
- Considerato che l'art. 37 del DL Semplificazioni disciplina il procedimento per l'assegnazione d'ufficio del domicilio digitale alle imprese individuali e società inadempienti con contestuale assegnazione, differenziando il procedimento stesso tenuto conto della forma giuridica dell'impresa e se sia priva di pec oppure abbia un indirizzo inattivo;
- Preso atto che in tutti i casi in cui l'impresa individuale o la società ha un indirizzo pec inattivo deve essere invitata a regolarizzare la propria posizione, assegnando un termine di 30 giorni, e in caso di inadempienza, previa cancellazione d'ufficio dell'indirizzo pec inattivo, deve essere avviato contestualmente il procedimento per l'assegnazione;
- Preso atto che il procedimento di assegnazione d'ufficio del domicilio digitale con contestuale irrogazione della sanzione deve essere preceduto da una diffida nel caso di impresa individuale priva di pec o la stessa sia stata cancellata ai sensi del punto precedente;
- Valutato che si tratta di procedimento d'ufficio regolato da disposizioni speciali, che non possono richiedere nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come disposto dallo stesso art. 37;



- Dato atto che già con il previgente testo dell'articolo 16 comma 6 bis del D.L. n. 185/2008 e dell'articolo 5 comma 2 del D.L. n. 179/2012 l'Ufficio del Registro ha avviato i procedimenti di cancellazione delle pec comunicate dalle imprese risultati inattivi e che nell'ambito dei procedimenti sopraccitati il Giudice del Registro ha disposto la pubblicazione all'Albo Camerale, ai fini della notifica, del proprio decreto di cancellazione;
- Visto pertanto l'indirizzo fornito dal Giudice del Registro delle imprese nel procedimento RG 1742/2017 depositato in Cancelleria il 20.02.2017 in materia di cancellazione massiva di indirizzi PEC non validi ed attivi (in ottemperanza della direttiva MISE 17 luglio 2015) che nel prendere atto che la comunicazione di avvio dei procedimenti di cancellazione delle società di persone e di capitali riguardanti un elevato numero di soggetti possa essere notificata con modalità semplificate - sulla base dell'art. 8 comma 3 della legge n. 241/1990 - mediante la pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio, nella sezione dedicata all'Albo online (di cui all'art. 32 della legge n. 69/2009) qualora si tratti di imprese prive di domicilio digitale o con domicilio digitale cancellato, revocato, invalido o inattivo, dispone con le medesime forme la notifica del decreto;
- Ritenuto che tali procedimenti semplificati di comunicazione o notificazione alle imprese siano applicabili tutte le volte in cui si debba dare corso ad aggiornamenti dei dati iscritti nel registro delle imprese riguardanti una vasta pluralità di destinatari e con un unico oggetto e che tale contesto ricorra per l'assegnazione d'ufficio e per l'iscrizione dei domicili digitali alle imprese o società;
- Vista la nota prot. 11514/E del 23/05/2022 con cui Unioncamere ha fornito indirizzi operativi sul tema e ha comunicato che il "Gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio" è adesso in grado di erogare il domicilio digitale con le caratteristiche e i limiti tecnici previsti dall'art. 16 comma 6 bis D.L. 185/2008 e dall'art. 5 comma 2 D.L. 179/2012, ed è pertanto possibile avviare e gestire i procedimenti d'ufficio richiamati da tali disposizioni;
- Visto l'art. 12 del D. Lgs. n. 33/2013 che prevede che nel sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni siano pubblicate "...le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta";
- Valutata l'opportunità per tutto quanto non espressamente previsto dalla legge e per quanto previsto dalla procedura informatica delineata dal gestore di definire regole di dettaglio per dare attuazione all'art. 37 DL Semplificazioni, in particolare per organizzare l'attività dell'Ufficio del registro delle imprese e per regolare le modalità di avvio del procedimento e della relativa comunicazione;
- Visto lo statuto della Camera di commercio di Torino che prevede che gli atti regolamentari ad efficacia esterna siano approvati dal Consiglio e diventino efficaci decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione all'Albo online.

Art 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "Albo camerale online" – l'Albo di cui all'art. 62 del R.D. n. 2011/1934, presso cui sono pubblicati gli atti camerali con effetto di pubblicità legale. Gli obblighi pubblicitari si intendono



ora assolti con la pubblicazione degli atti nel sito informatico istituzionale della Camera di commercio, secondo quanto disposto dall'art. 32 della legge n. 69/2009;

- b) "Assegnazione massiva del domicilio digitale" – L'assegnazione del domicilio digitale di cui alla lettera d) effettuata con modalità automatizzate e contestualmente per una pluralità di imprese individuali e società;
- c) "Cassetto digitale dell'imprenditore" - la piattaforma digitale prevista dall'art. 16 comma 6 bis DL n. 185/2008 e dall'art. 5 comma 2 DL n. 179/2012, disponibile per ogni impresa all'indirizzo web <https://impresa.italia.it>;
- d) "Domicilio digitale assegnato d'ufficio" - il domicilio digitale valido solo per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, assegnato dall'ufficio del registro delle imprese in base agli artt. 16 comma 6 bis D.L. 185/2008 e 5 comma 2 D.L. n. 179/2012 alle società e alle imprese individuali inadempienti ed in conformità a quanto previsto dall'art. 37 DL Semplificazioni;
- e) "Gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio" - il gestore previsto dall'art. 16 comma 6 bis D.L. 185/2008 e dall'art. 5 comma 2 D.L. 179/2012 quale soggetto incaricato dell'erogazione del domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore;
- f) "Procedimento massivo" – Il procedimento d'ufficio per la cancellazione dei domicili digitali inattivi ovvero per l'assegnazione del domicilio digitale di cui alla lettera d) avviato e gestito contemporaneamente per più imprese individuali o società con una sola e cumulativa comunicazione di avvio del procedimento;
- g) "Ufficio del registro delle imprese" di seguito "Ufficio" – L'ufficio istituito presso la camera di commercio dall'art. 8 comma 1 della Legge n. 580/1993, che provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità agli artt. 2188 e seguenti del codice civile.

Art. 2

Gestione massiva e periodica dei procedimenti di cancellazione e assegnazione d'ufficio dei domicili digitali

1. L'Ufficio del registro delle imprese avvia periodicamente, in forma massiva, il procedimento di cancellazione degli indirizzi pec inattivi e di assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese individuali o società che ne siano prive – ai sensi dell'art. 16 comma 6 bis e ter D.L. 185/2008 e dell'art. 5 comma 2 D.L. 179/2012 - o il cui domicilio digitale sia stato previamente cancellato d'ufficio, in conformità alla Direttiva MISE, in quanto inattivo o revocato.
2. Le comunicazioni degli utenti e dei terzi relative all'assenza del domicilio digitale oppure alla presenza di un domicilio digitale inattivo in capo a singole imprese o società sono ordinariamente gestite nell'ambito dei flussi di lavoro periodici e cumulativi indicati al comma precedente

Art. 3

Procedimento di cancellazione d'ufficio del domicilio digitale inattivo

1. La cancellazione massiva d'ufficio dei domicili digitali inattivi alle imprese avviene mediante il procedimento di seguito illustrato:
 - a. estrazione e verifica degli elenchi di imprese individuali e società con un domicilio digitale iscritto al registro imprese inattivo;



- b. comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione del domicilio digitale, finalizzata ad invitare, nel termine di 30 giorni, le imprese individuali e le società a regolarizzare la propria posizione secondo le modalità individuate all'art. 5 comma 1;
- c. trascorso tale termine, l'ufficio verifica l'eventuale adempimento da parte di soggetti obbligati. Il procedimento nei confronti dei soggetti adempienti è archiviato ai sensi dell'art. 6. Nel caso di mancata regolarizzazione da parte dell'impresa, il procedimento si conclude con l'iscrizione in visura della determinazione del Conservatore di cancellazione d'ufficio dell'indirizzo pec.

Art. 4

Procedimento di assegnazione d'ufficio dei domicili digitali e loro iscrizione

1. L'assegnazione massiva d'ufficio dei domicili digitali alle imprese avviene mediante il procedimento di seguito illustrato:
 - a. estrazione e verifica degli elenchi di imprese individuali o società prive di un domicilio digitale iscritto nel registro delle imprese;
 - b. comunicazione dell'avvio del procedimento di assegnazione d'ufficio del domicilio digitale, con le modalità di cui all'art. 5 comma 1, e contestuale diffida ad adempiere entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione per le imprese individuali;
 - c. determinazione del Conservatore, immediatamente esecutiva, di assegnazione d'ufficio del domicilio digitale che individua l'elenco finale delle imprese individuali e società destinatarie dell'atto e conseguente immissione dei dati nel sistema informativo messo a disposizione dal gestore di cui all'art. 1 lett. e);
 - d. assegnazione massiva dei domicili digitali e loro messa a disposizione nel cassetto digitale di ogni imprenditore individuale o società, ad opera del gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio, secondo quanto previsto dagli artt. 16 comma 6 bis del DL n. 185/2008 e dall'art. 5 comma 2 del DL n. 179/2012 e art 37 DL Semplificazioni;
 - e. iscrizione massiva dei domicili digitali nel registro delle imprese. L'iscrizione avviene ordinariamente lo stesso giorno in cui vengono svolte le attività sub d) ed è compiuta, con modalità automatizzate, dal gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio;
 - f. contestualmente a quanto indicato sub e), emissione massiva del verbale di accertamento sanzionatorio in capo alle imprese individuali o società che abbiano omesso l'adempimento. La notifica del verbale è compiuta presso il domicilio digitale assegnato d'ufficio.

Art. 5

Comunicazione di avvio del procedimento

1. I procedimenti di cui agli artt. 3 e 4 hanno avvio con la comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge n. 241/1990 mediante pubblicazione sul sito istituzionale della



Camera di commercio di Torino nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al registro delle imprese. La comunicazione, unica e cumulativa, contiene in allegato l'elenco delle imprese/società destinatarie e resta pubblicata sul sito istituzionale per 45 (quarantacinque) giorni consecutivi.

2. Decorso tale termine:

- a. per le imprese individuali e le società il cui indirizzo pec iscritto in visura è inattivo decorre l'ulteriore termine di trenta giorni per adempiere, al termine del quale, in assenza di regolarizzazione, verrà assunto il provvedimento di cancellazione immediatamente esecutivo;
- b. per le imprese individuali che hanno omissis di comunicare il proprio domicilio digitale decorre l'ulteriore termine di 30 giorni, assegnato con la diffida ad adempiere di cui all'art. 4 lett. b.

Art. 6

Conclusione del procedimento e termini

1. Il procedimento di cancellazione massivo dei domicili digitali si conclude (alternativamente):
 - a) con la cancellazione d'ufficio del domicilio digitale nel registro delle imprese mediante, l'evasione del relativo protocollo d'ufficio con modalità massive;
 - b) con l'archiviazione automatica, se l'impresa individuale o la società comunica il proprio domicilio digitale al registro delle imprese con apposita pratica telematica.
2. Il procedimento di assegnazione massiva dei domicili digitali si conclude (alternativamente):
 - a) con l'iscrizione d'ufficio del domicilio digitale nel registro delle imprese mediante l'evasione del protocollo aperto d'ufficio, con modalità massive e contestuale emissione del verbale di accertamento sanzionatorio di cui all'art. 4 lett. f);
 - b) con l'archiviazione automatica, se l'impresa individuale o la società comunica il proprio domicilio digitale al registro delle imprese con apposita pratica telematica.
3. Le determinazioni del Conservatore sono immediatamente esecutive, e le stesse sono pubblicate all'Albo camerale per 7 giorni consecutivi.
4. I procedimenti descritti nell'art. 3 e 4 si concludono entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento al netto dei termini assegnati per legge all'impresa per regolarizzare la propria posizione.

Art. 7

Responsabile del procedimento e soggetto titolare del potere sostitutivo

1. Il responsabile del procedimento di cancellazione e di iscrizione del domicilio digitale è il Conservatore del registro delle imprese e dirigente dell'Area anagrafica. Al responsabile del procedimento è demandato il compito di curare l'intero procedimento, dall'avvio alla conclusione, inclusa l'iscrizione dei domicili digitali nel registro delle imprese e l'emissione del verbale sanzionatorio.



2. La gestione delle comunicazioni e interlocuzioni con l'utenza, anche al fine di permettere la regolarizzazione e quindi l'iscrizione – medio tempore – dei domicili digitali comunicati dalle imprese individuali o dalle società è demandata ai Settori competenti in via ordinaria per la specifica attività.
3. L'assegnazione massiva dei domicili digitali e la loro iscrizione nel registro delle imprese è compiuta dal gestore del sistema informativo nazionale su richiesta del Conservatore del registro delle imprese/dirigente dell'Area anagrafica.
4. Il Segretario Generale è il soggetto titolare del potere sostitutivo in merito a tutte le fasi del procedimento massivo, inclusa l'iscrizione dei domicili digitali, l'archiviazione del procedimento e l'emissione dei verbali di accertamento sanzionatorio.

Art. 8

Disattivazione e dismissione del domicilio digitale assegnato d'ufficio

1. In caso di cancellazione dell'impresa dal registro imprese il domicilio digitale assegnato d'ufficio viene mantenuto attivo per un anno, decorso tale termine viene disattivato.
2. La disattivazione avviene anche qualora l'impresa comunichi con apposita domanda telematica il proprio domicilio digitale.
3. Con la disattivazione viene inibita la ricezione di nuovi messaggi ma l'impresa può continuare ad accedere ai contenuti attraverso il cassetto dell'imprenditore per un periodo limitato di tempo (180 gg), decorso il quale vi è l'indisponibilità di accesso.

Art.9

Tutela della riservatezza "Privacy"

1. La Camera di commercio di Torino è titolare dei dati personali inerenti i procedimenti di cancellazione dell'indirizzo pec, di assegnazione del domicilio digitale e sanzionatorio.
2. A tal fine la Camera di commercio di Torino adotta ogni misura utile a garantire che il trattamento dei dati personali sia svolto in esecuzione di obblighi di legge assegnati dalla vigente legislazione alla Camera stessa (art.6, par. 1, lett. c) GDPR - art. 37 D.L. n. 76/2020 e L. 689/81).

Art. 10

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di efficacia della deliberazione che lo approva ed è con esso pubblicato nella sezione dell'Albo camerale online del sito istituzionale dell'Ente